



2024/1317

16.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1317 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2024****che modifica il Regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda l'International Accounting Standard 7 e l'International Financial Reporting Standard 7****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, sull'applicazione dei principi contabili internazionali (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

Mentre:

- (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione (²) sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali in vigore all'8 settembre 2022.
- (2) In data 25 maggio 2023, l'International Accounting Standards Board ha emesso alcune modifiche al Principio contabile internazionale 7 *Rendiconto finanziario* ("IAS 7") e all'International Financial Reporting Standard 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative* ("IFRS 7"). Le modifiche hanno introdotto requisiti di informativa sugli accordi di finanziamento dei fornitori di una società.
- (3) Questi nuovi requisiti mirano a fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni che consentano loro di valutare l'impatto degli accordi di finanziamento dei fornitori sulle passività e sui flussi di cassa di una società, e di comprendere l'effetto degli accordi di finanziamento dei fornitori sull'esposizione di una società al rischio di liquidità e su come l'azienda potrebbe subire ripercussioni se tali disposizioni non fossero più a sua disposizione.
- (4) A seguito di una consultazione del gruppo consultivo europeo sull'informazione finanziaria EFRAG, la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 7 e all'IFRS 7 soddisfano le condizioni per l'adozione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
- (5) Il regolamento (UE) 2023/1803 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato al Regolamento (UE) 2023/1803, il Principio contabile internazionale 7 *Rendiconto finanziario* e l'International Financial Reporting Standard 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative* sono modificati come riportato nell'Allegato al presente Regolamento.

Articolo 2

Ciascuna società applica le modifiche di cui all'articolo 1, al più tardi, a partire dalla data di inizio del suo primo esercizio finanziario che avrà inizio dal 1° gennaio 2024 o successivamente a tale data.

Articolo 3

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024.

Per la Commissione

Il presidente

Ursula VON DER LEYEN

- ¹
() GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1 , ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/2008-04-10> .
- ²
() GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1 , ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1803/oj> .

ALLEGATO

Accordi finanziari per i fornitori

Modifiche allo IAS 7 e all'IFRS 7

Modifiche allo IAS 7 *Rendiconto finanziario*

Sono aggiunti i paragrafi 44F–44H e il relativo titolo, nonché i paragrafi 62–63. Per comodità di lettura questi paragrafi e i relativi titoli non sono stati sottolineati. Il titolo prima del paragrafo 53 è modificato.

ACCORDI FINANZIARI DEL FORNITORE

44F Un'entità deve fornire informazioni sugli accordi di finanziamento dei fornitori (come descritto nel paragrafo 44G) che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare gli effetti di tali accordi sulle passività e sui flussi finanziari dell'entità e sull'esposizione dell'entità al rischio di liquidità.

44G Gli accordi di finanziamento dei fornitori sono caratterizzati da uno o più fornitori finanziari che si offrono di pagare gli importi che un'entità deve ai propri fornitori e l'entità accetta di pagare secondo i termini e le condizioni degli accordi alla stessa data o in una data successiva a quella in cui vengono pagati i fornitori . Tali accordi prevedono all'entità

termini di pagamento dilazionati, o ai fornitori dell'entità, termini di pagamento anticipati, rispetto alla relativa data di scadenza del pagamento della fattura. Gli accordi di finanziamento dei fornitori sono spesso definiti finanziamenti della catena di fornitura, finanziamento dei debiti o accordi di reverse factoring. Gli accordi che costituiscono esclusivamente miglioramenti del credito per l'entità (ad esempio, garanzie finanziarie comprese lettere di credito utilizzate come garanzie) o gli strumenti utilizzati dall'entità per regolare direttamente con un fornitore gli importi dovuti (ad esempio, carte di credito) non sono accordi di finanziamento dei fornitori .

44 Per soddisfare gli obiettivi di cui al paragrafo 44F, un'entità deve indicare in forma aggregata per i propri accordi di finanziamento dei fornitori:

ore

(UN)i termini e le condizioni degli accordi (ad esempio, termini di pagamento dilazionati e cauzioni o garanzie fornite). Tuttavia, un'entità deve indicare separatamente i termini e le condizioni degli accordi che hanno termini e condizioni dissimili.

(B) all'inizio e alla fine del periodo di riferimento:

(io)i valori contabili, e le relative voci presentate nello stato patrimoniale dell'entità, delle passività finanziarie che fanno parte di un accordo di finanziamento con i fornitori.

(ii) i valori contabili, e le voci associate, delle passività finanziarie indicate al punto (i) per le quali i fornitori hanno già ricevuto il pagamento dai finanziatori.

(iii) l'intervallo di scadenze di pagamento (ad esempio, 30-40 giorni dopo la data della fattura) sia per le passività finanziarie indicate al punto (i) sia per debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di finanziamento dei fornitori. Debiti commerciali comparabili sono, ad esempio, debiti commerciali dell'entità all'interno dello stesso settore di attività o giurisdizione delle passività finanziarie indicate al punto (i). Se gli intervalli di scadenze di pagamento sono ampi, l'entità deve fornire informazioni esplicative su tali intervalli o indicare intervalli aggiuntivi (ad esempio, intervalli stratificati).

(C) la tipologia e l'effetto delle variazioni non monetarie nei valori contabili delle passività finanziarie indicate in (b)(i). Esempi di variazioni non monetarie includono l'effetto di aggregazioni aziendali, differenze di cambio o altre transazioni che non richiedono l'utilizzo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti (vedere paragrafo 43).

...

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TRANSIZIONE

...

62 *Accordi finanziari per i fornitori* , pubblicato a maggio 2023, ha aggiunto i paragrafi 44F–44H. Un'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi annuali che hanno inizio dal 1° gennaio 2024 o da data successiva. È consentita un'applicazione anticipata. Se un'entità applica tali modifiche a partire da un esercizio precedente, deve indicare tale fatto.

63 Nell'applicare *gli Accordi di finanziamento dei fornitori* , un'entità non è tenuta a divulgare: (UN)informazioni comparative per eventuali esercizi presentati prima dell'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche.

(B) le informazioni altrimenti richieste dal paragrafo 44H(b)(ii)-(iii) all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche.

(C) le informazioni altrimenti richieste dai paragrafi 44F-44H per qualsiasi periodo intermedio presentato entro l'esercizio di riferimento in cui l'entità applica per la prima volta tali modifiche.

Modifiche all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: informazioni integrative*

È aggiunto il paragrafo 44JJ. Nell'Appendice B, è modificato il paragrafo B11F.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E TRANSIZIONE

...

44JJ *Accordi di finanziamento dei fornitori*, emesso nel maggio 2023, che ha modificato anche lo IAS 7, ha modificato il paragrafo B11F. Un'entità deve applicare tale modifica quando applica le modifiche allo IAS 7.

...

Appendice B

Guida all'applicazione

...

NATURA E TENUTA DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI 31-42)

...

Informativa quantitativa sul rischio di liquidità (paragrafi 34(a) e 39(a) e (b))

...

B11F Altri fattori che un'entità potrebbe prendere in considerazione nel fornire l'informativa richiesta nel paragrafo 39(c) includono, ma non sono limitati a, se l'entità:

- (UN) ha impegni di prestito (ad esempio linee di carta commerciale) o altre linee di credito (ad esempio linee di credito stand-by) a cui può accedere per soddisfare le esigenze di liquidità;
- (B) detiene depositi presso le banche centrali per soddisfare le esigenze di liquidità;
- (C) ha fonti di finanziamento molto diverse;
- (D) ha concentrazioni significative di rischio di liquidità nelle sue attività o nelle sue fonti di finanziamento;
- (e) dispone di processi di controllo interno e piani di emergenza per la gestione del rischio di liquidità;
- (F) dispone di strumenti che prevedono termini di rimborso accelerati (ad esempio sul declassamento del rating creditizio dell'entità);

- (G) ha strumenti che potrebbero richiedere la costituzione di garanzie collaterali (ad esempio richieste di margini per derivati);
- (H) dispone di strumenti che consentono all'entità di scegliere se estinguere le proprie passività finanziarie consegnando liquidità (o un'altra attività finanziaria) o consegnando le proprie azioni;
- (io) possiede strumenti soggetti ad accordi quadro di compensazione; O
- (J) ha avuto accesso, o ha accesso a, agevolazioni nell'ambito di accordi di finanziamento dei fornitori (come descritto nel paragrafo 44G dello IAS 7) che prevedono all'entità termini di pagamento dilazionati o ai fornitori dell'entità termini di pagamento anticipati.
-

ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1317/oj>

ISSN 1977-0677 (edizione elettronica)
